ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DELLE INCENTIVAZIONI PREVISTE DALL'ART 4 DELLA LEGGE 18 MARZO 2005 N. 37

Art. 1 (Applicazione della legge 18.3.2005, n. 37)

Le parti, per dare attuazione alle incentivazioni previste per il personale delle aree professionali della Difesa dall'art. 4 bis della legge 18.3.2005, n. 37, concordano che le somme a tal fine stanziate per l'anno 2005 dalla predetta norma, pari ad € 5.000.000,00 siano distribuite tra le componenti del suddetto personale in proporzione all'ammontare dei rispettivi Fondi per il trattamento accessorio, come di seguito indicato.

Art. 2 (Utilizzazione delle somme per il personale non dirigente)

- 1. Le parti prendono atto che in base al totale complessivo del personale non dirigente in servizio al 1° gennaio 2005 la quota teorica pro capite spettante al personale in servizio nel periodo 1° gennaio − 31 dicembre 2005 ammonta ad € 124,43 lordo datoriale, pari ad € 93,77 al netto dello stesso.
- 2. Le parti stabiliscono che la quota di incentivazione destinata al personale civile del comparto ministeri vada ad incrementare il Fondo Unico di Sede di cui all'art. 13 dell'ipotesi di Accordo sul FUA del 24 giugno 2005. Detta incentivazione, quale quota aggiuntiva del FUS, dovrà essere corrisposta previa contrattazione locale.
- 3. A seguito della sottoscrizione della presente intesa, verranno conseguentemente incrementati per il solo anno 2005 i Fondi di Mariteleradar e della Agenzia Industrie Difesa per la corresponsione, dopo apposita contrattazione integrativa, della incentivazione al personale già destinatario dei Fondi stessi.